



ENPAPI

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA



Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modifiche.



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

INDICE

PARTE I

DEI SOGGETTI, DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI

pag. 6

PARTE II

ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA
A FAVORE DEGLI ISCRITTI DEI LORO FAMILIARI

pag. 18

PARTE III

DEI FONDI E DEI MECCANISMI DI EQUILIBRIO

pag. 28

PARTE I

DEI SOGGETTI, DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI

CAPO I

DEI SOGGETTI

Art. 1 Iscritti all'Ente.

1. Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitano attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente (ENPAPI), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
2. Gli infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che svolgano l'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata a cui si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI.
3. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non possiedano i requisiti per l'esercizio della professione, così come previsto dalla legge. In tal caso, i contributi eventualmente versati sono restituiti dall'Ente, senza interessi.
4. La perdita dei requisiti per l'esercizio professionale comporta la perdita del diritto di maturare anzianità contributiva presso l'Ente.
5. I soggetti che esercitano anche altre professioni possono optare per l'iscrizione presso altro Ente, ovvero ottenere l'esonero dalla contribuzione.

Art. 2 Modalità di iscrizione.

1. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare apposita domanda, con le modalità indicate dall'Ente e autocertificando o allegando quanto richiesto, entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti.
2. In caso di omesso invio della domanda, decorso il termine di ulteriori 30 giorni, l'iscrizione avviene d'ufficio e si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

3. I soggetti che non svolgono l'attività di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare, se richiesta, autocertificazione nella quale attestano di non percepire compensi riconducibili all'attività libero professionale quale definita dal medesimo articolo.

Art. 3 Cancellazione della posizione contributiva.

1. Laddove vi sia il trasferimento della posizione contributiva ad altro Ente, Cassa o forma di previdenza obbligatoria, in base all'esito di un procedimento di ricongiunzione, la posizione contributiva viene cancellata.

2. In caso di radiazione dall'esercizio professionale la posizione contributiva viene cancellata e gli eventuali contributi soggettivi e di maternità versati sono restituiti, senza interessi, previa deduzione delle prestazioni eventualmente godute.

CAPO II DEI CONTRIBUTI

Art. 4 Contributo soggettivo.

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari, a partire dal primo gennaio 2012, al 12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato dal precedente art. 1, comma 1, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.

2. L'aliquota di cui al precedente comma è aumentata ogni anno di un punto percentuale fino a raggiungere, nei quattro anni successivi a quello di cui al precedente comma 1, il 16% del reddito professionale.

3. E' facoltà degli iscritti applicare un'aliquota superiore a quella prevista al comma precedente, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale. L'opzione, da esercitarsi contestualmente all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 7, comma 1, è valida per il solo anno per cui è esercitata ed è rinnovabile.

4. Il reddito di cui al comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il contributo soggettivo dovuto dagli iscritti all'Ente che siano

già titolari di trattamento pensionistico è pari al 50% della aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per tali soggetti, il contributo soggettivo minimo di cui al successivo comma 6 è ridotto nella misura del 50%.

6. Fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato come segue:

- a)** Euro 760,00, a partire dal primo gennaio 2012;
- b)** Euro 970,00, a partire dal primo gennaio 2013;
- c)** Euro 1.180,00, a partire dal primo gennaio 2014;
- d)** Euro 1.390,00, a partire dal primo gennaio 2015;
- e)** Euro 1.600,00, a partire dal primo gennaio 2016.

L'importo del contributo minimo, oltre quello di Euro 1.600,00, potrà essere annualmente rivalutato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

7. Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%.

8. Il contributo minimo di cui al comma 6 può essere ridotto del 50%, sulla base di dichiarazione dell'iscritto, nei seguenti casi:

- a)** in caso di sospensione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare;
- b)** fino al compimento del trentesimo anno di età;
- c)** per i primi quattro anni di iscrizione, per i titolari di partita IVA.

9. L'esonero e le riduzioni del contributo minimo previsti ai precedenti commi 7 e 8 non sono cumulabili e sono concessi su dichiarazione dell'iscritto, da inviare con le modalità stabilite dall'Ente.

Art. 5 Contributo integrativo.

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e successive modifiche e integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento. Detto ammontare deve essere versato all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le associazioni professionali, le cooperative sociali e le società alle quali partecipa un iscritto all'Ente, devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente.

3. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione, cooperativa o società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso.

4. La maggiorazione di cui ai precedenti commi è fissata, a partire dal primo gennaio 2012, nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall'iscritto, dalla associazione, dalla cooperativa sociale o dalla società cui esso partecipa, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale emesso o rilasciato. Nei confronti della Pubblica Amministrazione, tale maggiorazione resta fissata nella misura del 2%.

5. Fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi sull'intero ammontare del volume di affari effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a Euro 150,00. Detto importo potrà essere annualmente rivalutato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 4, comma 6.

6. Le disposizioni sul contributo integrativo minimo non si applicano agli iscritti che siano già titolari di trattamento pensionistico o di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno.

7. Ai fini del miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, il contributo integrativo calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, è destinato come segue: 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; 2% all'incremento del montante contributivo.

Art.6 Frazionabilità dei contributi minimi.

1. In caso di iscrizione all'Ente ovvero di esonero dalla contribuzione con decorrenza in corso d'anno, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti per tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di non iscrizione o di esonero dalla contribuzione.

Art.7 Obbligo di comunicazione del reddito professionale.

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, devono comunicare all'Ente, con le modalità indicate dall'Ente, entro il 10 settembre di ciascun anno, l'ammontare del reddito netto professionale, nonché del volume d'affari o corrispettivo lordo derivanti dall'attività professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente.

2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere tutte le indicazioni richieste dall'Ente.

3. Il reddito da dichiarare all'Ente è quello ricavato complessivamente dalle attività di cui all'art. 1, comma 1.

4. Per i professionisti associati il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista, afferente l'associazione stessa.

5. Per i soci di Cooperative sociali l'importo da dichiarare è quello risultante da una certificazione del rappresentante legale della cooperativa.

6. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento sia ai fini IRPEF che ai fini IVA.

7. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius. Relativamente

ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

8. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.

Art. 8 Pagamento dei contributi.

1. Il pagamento e la riscossione della contribuzione dovuta dall'iscritto sono regolamentati ai sensi del successivo comma 2.

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo Generale adotta apposita delibera, da inviare ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, concernente la procedura di pagamento e riscossione della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonché delle somme non versate e delle relative sanzioni e interessi.

3. Per l'attività di vigilanza l'Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza del reddito imponibile dell'iscritto, attraverso i dati della Amministrazione finanziaria ovvero di altri soggetti pubblici e privati.

4. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi insoluti, di sanzioni e interessi e di ogni altra somma, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive previste dalla legge.

Art. 9 Sanzioni relative all'invio delle comunicazioni obbligatorie.

1. In caso di omesso invio della domanda di iscrizione entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, ovvero di omesso invio della comunicazione di cui all'art.13, comma 2, è applicata una sanzione pari a Euro 100,00. Tale sanzione è ridotta a Euro 20,00 qualora l'iscrizione o la comunicazione intervenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

2. Laddove l'omesso o ritardato invio della domanda di iscrizione sia causa di inadempimento agli obblighi di contribuzione o di dichiarazione dei redditi, come stabiliti dal presente

Regolamento, si applicano le relative norme sanzionatorie.

Art. 10 Sanzioni relative alla comunicazione dei redditi.

1. In caso di ritardo nella comunicazione reddituale di cui all'art. 7 si applica una sanzione pari a Euro 10,00 se la comunicazione è inviata entro i 7 giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari a Euro 50,00 se la comunicazione è inviata tra l'ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a Euro 100,00.
2. Laddove l'infedele comunicazione reddituale dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari a Euro 100,00.

Art. 11 Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi.

1. Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso, di cui all'art. 8, comma 2, comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma, se superiore a 90 giorni, comporta inoltre l'applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.
3. Nel caso in cui l'iscritto ometta o ritardi le comunicazioni all'Ente previste dall'art. 7, o renda comunicazioni infedeli, sulle eventuali maggiori somme dovute si applicano le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, con decorrenza dal giorno in cui tali maggiori somme avrebbero dovuto essere versate.

Art. 12 Rateizzazione del debito.

1. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione degli importi dovuti per contributi, sanzioni e interessi che risultassero insoluti alla data della domanda.
2. La rateizzazione può essere concessa per importi superiori a 1.000 euro per un massimo di 72 rate mensili, di valore unitario non inferiore a 100 euro e, comunque, non oltre la data di matu-

razione del diritto a pensione.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà ammettere alla rateizzazione in 120 rate mensili quando l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

4. Il tasso di interesse applicato sull'importo rateizzato è annualmente stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione e deve garantire il pieno recupero della capitalizzazione riconosciuta ai contributi versati indipendentemente dal numero di rate concesse.

5. Con delibera del Consiglio di Amministrazione saranno stabilite le ulteriori condizioni della rateizzazione e le eventuali cause di esclusione dal beneficio.

Art. 13 Esonero dalla contribuzione.

1. Gli iscritti che cessino o sospendano l'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 1, comma 1, hanno facoltà di presentare domanda di esonero dalla contribuzione.

2. L'esonero dalla contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva realizzazione della condizione che ne giustifica la richiesta, non oltre il 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3. Durante il periodo di esonero dalla contribuzione l'iscritto non matura anzianità contributiva e non ha diritto di usufruire delle prestazioni di maternità e di assistenza, salvo ove diversamente specificato nel Regolamento di cui all'art. 22, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.

4. La domanda di esonero dalla contribuzione può essere sottoposta a verifica, anche successiva, della dichiarazione dei redditi.

5. L'iscritto che intenda riprendere l'attività professionale deve comunicarlo all'Ente con modalità e termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 14 Variabilità dei contributi.

1. Le aliquote di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nonché i contributi

minimi soggettivi ed integrativi di cui all'art. 4 comma 6, ed all'art. 5 comma 5, possono essere variate ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, approvata con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509.

Art. 15 Cancellazione e restituzione dei contributi.

1. Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo l'attività di cui all'art. 1, comma 1 e abbiano presentato domanda di esonero dalla contribuzione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al successivo art. 23, possono chiedere la restituzione dei contributi versati, con conseguente cancellazione della posizione contributiva.

2. Le somme rimborsabili sono pari al montante dei contributi soggettivi versati.

3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Ente, all'interessato è riconosciuta la facoltà di versare, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, l'importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.

Art. 16 Prescrizione dei contributi.

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio ivi comprese le sanzioni, è disciplinato dalle norme pro tempore vigenti.

CAPO III

DEL RISCOATTO, DELLA RICONGIUNZIONE E DELLA TOTALIZZAZIONE

Art. 17 Riscatto dei periodi di studio e delle attività professionali.

1. L'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente ha la facoltà di chiedere il riscatto dei periodi contributivi professionali precedenti all'iscrizione

all'Ente. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui al precedente periodo saranno determinate con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione da sottoporre per l'approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2. L'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente ha facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale. Il periodo riscattabile non può comunque essere superiore alla durata legale del corso di studi seguito. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno determinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre per l'approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 18 Ricongiunzione e totalizzazione delle contribuzioni.

1. La ricongiunzione e la totalizzazione delle posizioni assicurative pregresse costituite presso ENPAPI, con altre presso Enti di previdenza diversi, sono ammesse nei limiti della normativa vigente.

Art. 19 Contribuzione volontaria.

1. Qualora l'iscritto all'Ente cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.

2. Tale facoltà è concessa purché l'iscritto:

a) possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento;

b) continui a possedere i requisiti per l'esercizio professionale.

3. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve inviare domanda con le modalità stabilite dall'Ente e corrispondere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, almeno la contribuzione soggettiva ed integrativa minima obbligatoria prevista per l'anno stesso.

4. È facoltà dell'iscritto aumentare l'importo del contributo soggettivo

versato a titolo di contribuzione volontaria. L'ammontare della contribuzione volontaria versata non può comunque superare il limite della contribuzione soggettiva derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che determina il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

5. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

6. È facoltà degli iscritti presentare domanda, con le modalità stabilite dall'Ente, per integrare i versamenti a titolo di contributo soggettivo, effettuati fino al limite dell'aliquota della contribuzione soggettiva pro tempore vigente, per gli anni in cui non è stato raggiunto tale importo.

7. Le somme versate ai sensi del presente articolo sono aggiunte al montante contributivo individuale e rivalutate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al versamento.

Art. 20 Comunicazione dell'estratto conto annuale.

1. L'estratto conto con l'indicazione delle contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa è pubblicato permanentemente nel sito internet istituzionale dell'Ente, area riservata.

Art. 21 Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi provinciali.

1. I Collegi provinciali adempiono ai seguenti obblighi ed attività:

- a) assolvono le mansioni demandate per lo svolgimento delle elezioni degli Organi dell'Ente;
 - b) trasmettono annualmente l'Albo provinciale dei propri iscritti.
2. Svolgono altre attività su richiesta dell'Ente.

PARTE II

ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'
DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI
E DEI LORO FAMILIARI

Art. 22 Prestazioni previdenziali ed assistenziali.

1. L'Ente provvede ad erogare in favore dei propri iscritti, le seguenti prestazioni:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) l'assegno di invalidità;
- c) la pensione di inabilità;
- d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- e) l'indennità di maternità;
- f) gli interventi assistenziali, disciplinati con apposito Regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, da trasmettere ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 23 Pensione di vecchiaia.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall'iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

2. Il predetto limite di età è fissato al compimento del cinquantasettesimo anno quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Art. 24 Determinazione della pensione annua di vecchiaia.

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

3. Il montante contributivo individuale è costituito da:

- a) il complesso dei contributi soggettivi versati;

b) dalla quota di contributo integrativo determinata ai sensi dell'art. 5, comma 7.

4. Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al seguente comma 5.

5. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

7. I parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Art. 25 Decorrenza della pensione di vecchiaia.

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta alla data di decorrenza della pensione.

Art. 26 Supplemento di pensione.

1. I contributi versati all'Ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'Ente stesso, danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

2. L'importo del supplemento è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contribu-

ti versati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento, per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella relativa all'età dell'iscritto al momento della domanda di supplemento.

Art. 27 Assegno di invalidità.

1. L'iscritto che esercita l'attività di cui all'art. 1, comma 1 ovvero che non abbia presentato domanda di esonero di cui al precedente art. 13, ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione;

b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.

2. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3. L'assegno di invalidità è revocato quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a) e b).

4. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità, che prosegua l'esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione dell'assegno di invalidità.

Art. 28 Pensione di inabilità.

1. L'iscritto che esercita l'attività di cui all'art. 1, comma 1 ovvero che non abbia presentato domanda di esonero di cui al precedente art. 13, ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l'iscrizione;

b) l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell'attività libero professionale ovvero precedentemente alla domanda di esonero di cui all'art. 13;

c) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di

effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un Collegio provinciale.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dal Collegio provinciale avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione.

3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

5. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Art. 29 Calcolo delle prestazioni di invalidità e di inabilità.

1. L'importo della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema di cui al precedente art. 24, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

Art. 30 Norme comuni all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.

1. Alla domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato medico rilasciato da struttura pubblica attestante le condizioni di inabilità o invalidità e dal quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante o invalidante;

b) nell'ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi

aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

2. In caso di infortunio, l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sono concessi, o, se concessi, sono revocati, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5% della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionalmente ridotti nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazioni per infortuni stipulate dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. L'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da una apposita Commissione costituita presso struttura pubblica convenzionata, struttura militare ovvero per mezzo di apposita convenzione stipulata con Enti di previdenza pubblici o privati.

5. Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato, per oggettivi motivi di salute, a presentarsi nei locali indicati dalla Commissione potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario, appositamente indicato nell'ambito della Commissione di cui al precedente comma, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico dovrà redigere e sottoscrivere un apposito verbale il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica, che stabilirà l'esistenza o meno dell'inabilità o della invalidità.

6. Si provvederà infine all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

8. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga

deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia ove avviene la visita.

9. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza delle prestazioni è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui l'iscritto ha presentato domanda, ai sensi degli artt. 27 e 28.

10. Qualora il collegio medico di cui al comma 8 confermi l'esito negativo del primo accertamento, le spese dell'intero collegio medico sono a carico del richiedente la prestazione.

11. L'iscritto beneficiario di assegno di invalidità o di pensione di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della prestazione, alle visite mediche che l'Ente può predisporre in qualsiasi momento allo scopo di accertare la persistenza dello stato di invalidità o di inabilità.

12. L'accertamento è effettuato da una commissione costituita presso struttura pubblica convenzionata, struttura militare ovvero per mezzo di apposita convenzione stipulata con Enti di previdenza pubblici o privati. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.

13. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione della prestazione, senza che il beneficiario si sia assoggettato alla verifica, la prestazione è revocata d'ufficio.

Art. 31 Pensione ai superstiti.

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui al precedente art. 28, comma 1, lett. c), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato risultano a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché, al momento

della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi superiori o universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, sempreché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso, e non prestino lavoro retribuito.

5. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto o del pensionato.

6. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l'erogazione della pensione ai superstiti, ai medesimi compete la restituzione dei contributi soggettivi versati, ai sensi del precedente art. 15, in misura proporzionale alle percentuali indicate dal successivo art. 33, comma 1.

Art. 32 Liquidazione della pensione ai superstiti.

1. La misura della pensione ai superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 31 è stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato in base al precedente art. 24:

- a) 60% al coniuge;
- b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
- e) 15% a ciascun genitore;
- f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corri-

spondentemente ricalcolata.

Art. 33 Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
- c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;
- d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione;
- e) per i figli iscritti a corsi di studi superiori o universitari, al compimento del ventiseiesimo anno di età.

2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno di età il figlio riconosciuto, divenuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

Art. 34 Pagamento delle pensioni e dell'assegno di invalidità.

1. Le pensioni e gli assegni di invalidità sono pagati in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 35 Cumulabilità delle prestazioni con altri redditi dei beneficiari.

1. La cumulabilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Ente con altri redditi goduti dai beneficiari è regolata dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

Art. 36 Perequazione automatica delle pensioni.

1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dell'ISTAT.

Art. 37 Indennità di maternità.

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di

maternità nella misura, termini e modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto da versare secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 8, comma 2 del presente Regolamento. La misura del contributo viene determinata, anno per anno, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. f) dello Statuto.

3. E' esonerato dal versamento del contributo di cui al precedente comma, con esclusione dal beneficio della corresponsione dell'indennità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, su istanza documentata dell'interessato, l'iscritto che svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratto a tempo pieno.

4. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma 2 il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

5. In caso di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, al fine di assicurare la piena tutela della prole e della famiglia, è erogata all'iscritto la differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall'Ente, assumendo come parametro la somma dei redditi da lavoro dipendente e libero professionali percepiti nell'anno di riferimento.

PARTE III

DEI FONDI E DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO

Art. 38 L'assetto contabile.

1. Sono costituiti i seguenti fondi della gestione previdenziale:

- a) fondo per la previdenza;
- b) fondo pensioni;
- c) fondo per l'indennità di maternità;
- d) fondo per le spese di gestione e per la solidarietà;
- e) fondo di riserva;
- f) fondo per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;
- g) fondo IVS;
- h) fondo assistenza e maternità gestione separata.

Art. 39 Fondo per la previdenza.

1. Il fondo è così alimentato:

- a) dai contributi soggettivi di cui all'art. 4;
- b) dai contributi volontari di cui all'art. 19;
- c) dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 24, comma 4;
- d) dalle acquisizioni per lasciti, donazioni, provvidenze, contribuzioni in qualsiasi forma ove non diversamente destinate;
- e) dalle entrate derivanti da altre forme di contribuzione che dovessero essere previste dalla legislazione successiva;
- f) da ogni altra entrata non avente specifica destinazione;
- g) dai contributi di cui agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.
- h) dai contributi integrativi nella misura determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 7.

2. Dal fondo di previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti previsti dagli artt. 18, 23, 26, 27, 28, 31 e 36 del presente Regolamento.

Art. 40 Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà.

1. E' imputato al fondo il gettito per la contribuzione integrativa, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 5, comma 7.

2. Il fondo è altresì alimentato dagli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, per ritardi, omissioni e irregolarità.

3. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di

amministrazione dell'Ente, per i maggiori oneri dovuti all'erogazione delle integrazioni per assegno di invalidità, per pensioni di inabilità e per le pensioni indirette e di reversibilità nonché per gli interventi assistenziali.

4. Dal fondo sono altresì prelevate, in caso di incapacienza del fondo di riserva, le somme eventualmente necessarie per la copertura della capitalizzazione di cui all'art. 24, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 41 Fondo per l'indennità di maternità.

1. E' imputato al fondo il gettito complessivo della contribuzione per l'indennità di maternità.

2. Dal fondo sono prelevate le somme per le erogazioni relative alle indennità di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 42 Fondo per le pensioni.

1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene iscritto nel fondo per le pensioni.

2. Qualora la consistenza del fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, si provvederà alla sua integrazione mediante il trasferimento del necessario importo dal fondo di riserva di cui al successivo art. 44 del presente Regolamento.

Art. 43 Fondo di riserva.

1. Al fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all'art. 24, comma 5, accreditata sui conti individuali.

2. Al fondo sono imputati, altresì, i rendimenti derivanti dagli investimenti immobiliari a carattere strumentale.

3. L'utilizzo del fondo è deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale.

Art. 44 Riequilibrio della gestione.

1. Qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si

provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal fondo di riserva di cui all'art. 43, comma 1. La delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

TABELLA

ETÀ	COEFFICIENTI	ETÀ	COEFFICIENTI
57	4,246%	69	6,135%
58	4,354%	70	6,378%
59	4,468%	71	6,643%
60	4,589%	72	6,930%
61	4,719%	73	7,245%
62	4,856%	74	7,590%
63	5,002%	75	7,971%
64	5,159%	76	8,391%
65	5,326%	77	8,853%
66	5,506%	78	9,358%
67	5,700%	79	9,912%
68	5,910%	80	10,522%



Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma
www.enpapi.it